



CITTA' DI MARSALA

DELIBERAZIONE ESTRATTA DALL'ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 48 del 7/3/1996 Prot. n. 9323 del 13 MAR 1996

OGGETTO: Approvazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari.-

L'anno millenovecentonovanta sei il giorno sette del mese di Marzo,
alle ore 19,30, in Marsala e nella sala delle adunanze Consiliari nel Palazzo VII Aprile,

si è riunito, su invito del Presidente in data 2702/96
n. 7172 di prot., notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale con urgenza

e in seduta pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. Presidente - AMBROGIO Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino FISICARO

Omissis . . .

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Daidone Pietro	si		16) Licari Agostino	si	
2) Pizzo Francesco Carlo		si	17) Li Causi Luigi	si	
3) Di Girolamo Alberto		si	18) Sinacori Giovanni	si	
4) Vinci Antonio	si		19) Parrinello Maria	si	
5) Ambrogio Giuseppe	si		20) Marino Gaspare		si
6) Titone Vito	si		21) Pirotta Stefano	si	
7) Tuberville Michele	si		22) Angileri Vincenzo		si
8) Galfano Gaspare		si	23) Piccione Vincenzo	si	
9) Giacalone Leonardo	si		24) Petitto Francesco	si	
10) De Marco Vito		si	25) Parrinello Ignazio		si
11) Martinico Francesco		si	26) Ferracane Giovanni	si	
12) Pinci Vincenzo		si	27) Cordio Angelo		si
13) Miceli Benedetto		si	28) Bilello Leonardo		si
14) Pellegrino Antonio	si		29) Alagna Filippo	si	
15) Laudicina Vincenzo	si		30) Portale Michele	si	
			TOTALE	10	12
P.V.A.-					

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.7 dell'o.d.g. avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI" ed invita il Consiglio ad adottare l'approvazione trascritta proposta di deliberazione con apposito piano degli impianti pubblicitari, dati per letti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.3 del D.Lgs. del 15/11/93 n.307, che prevede, tra l'altro, che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Visto l'art.36 comma 3 del suddetto decreto legislativo che prevede che il Comune non può dar corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsto dall'art.3;

Considerato che il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.353 del 30/12/94 (CO.RE.CO. Centrale dec. n.1539 del 2/2/95);

Che pertanto è necessario procedere all'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale reso in data 9/11/95 n.340;

Visto il piano generale degli impianti pubblicitari approntato dal Settore Urbanistica in data 14/11/95 composto da 12 pagine oltre il frontespizio, vistato dal Capo Settore Urbanistica, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la nota del Settore Urbanistica prot. 18819 del 5/12/95 con la quale viene chiesta il parere ai Consigli di Quartiere;

Visto il verbale n.59 del 28/1/96 della Commissione Consiliare Affari Generali;

Visto il parere sulla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal Dirigente del XII Settore, in data 14/11/95;

Visto il parere sulla regolarità contabile del provvedimento, espresso dal Direttore di Ragioneria in data, 16/11/95;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in data 24/11/95;

D E L I B E R A

- Approvare il piano generale degli impianti pubblicitari, approntato dal Settore Urbanistica in data 14/11/95 composto da 12 pagine oltre frontespizio, vistato dal capo settore Urbanistica, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Dare atto che l'approvazione del piano in questione non comporta alcun onere finanziario.

Nessuno chiede di parlare ed il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la sottoscritta proposta di deliberazione con annesso regolamento, avvertendo, i signori consiglieri che devono rispondere "sì" se intendono approvarla e "no" in caso contrario; invita il Segretario Generale a chiamare i signori consiglieri ed esprimere il proprio voto.

Eseguita la votazione, rispondono "sì" tutti i diciotto consiglieri presenti e votanti, ed il Presidente, accertato l'esito della eseguita votazione, proclama chiuso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi a scrutinio palese;

DELIBERA

Di approvare, così approvando l'allegato piano generale degli impianti pubblicitari che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il cons. LAUDICINA Vincenzo propone di dare immediata esecuzione al provvedimento nei sensi dell'art.16 della Legge Reg. n.44/1961.

Il Segretario Generale obietta che si tratta di norme regolamentari per le quali non si configura tale possibilità, dovendosi procedere per l'efficacia delle stesse ad una successiva pubblicazione dopo il riscontro di legittimità da parte del competente C.D.A.E.C.D.

Il Cons. LAUDICINA Vincenzo, ritenuta valida l'osservazione del Segretario Generale, ritira la proposta.-

Omissis . . .

Del che si è redatto il presente processo verbale, ai sensi dell'art. 186 O.R.E.E.LL., approvato con legge 15-3-1963, n. 16

IL PRESIDENTE

f.to Ambrogio Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Antonino Falcare

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Daidone Pietro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/3/96
e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al 31/3/96 L'incaricato della Pubblicazione
1/4/96 **G. Marino**
Marsala, li _____ f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

su conforme attestazione dell'incaricato della pubblicazione;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17/3/96
e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi fino al 31/3/96
~~senza opposizioni.~~

Marsala, li 1/4/96

IL SEGRETARIO GENERALE
A. Falcare

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Marsala, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA Centrale Sez. Centrale Palermo
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO TRAPANI

Prot. N. 146

Trapani, _____

Decisione N. 1809/4359

Dichiarata esente da vizi di legittimità nella seduta del 11-4-96

verb

IL SEGRETARIO

f.to Illegibile

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

10 MAG. 1996
Marsala, li _____

CITTA' DI MARSALA
Pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio
dal 24-4-96 al 8-5-96 f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Marsala, li 09 1996
Il Resp. Albo Pretorio F. fo llerio Il Segretario Generale F. fo llerio



PT6IU7-6.40-688-3067

(v)

COMUNE di MARSALA
PROVINCIA di TRAPANI

11/10/93

PIANO GENERALE

DEGLI

IMPIANTI PUBBLICITARI

(decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507)

regolamento comunale

per la pubblicità e le pubbliche affissioni

Classe comune III

Allegato alla deliberazione
della Giunta Comunale
n° _____ del _____

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Criteri generali:

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e dal titolo I, capo II del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

3. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Parte I
LA PUBBLICITA' ESTERNA

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Capo I
Tipologia e Caratteristiche
dei Mezzi Pubblicitari

Le tipologie i mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dal regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi pubblicitari.

Classe 1 Insegne

1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.

1.2. Si osservano le prescrizioni al regolamento comunale per la pubblicità e affissioni.

1.3. Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta od indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenute. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei colori oro, nero ed argento. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale e Parere della Soprintendenza.

1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nel regolamento.

Classe 2 Cartelli

2.1. Sono considerati tali manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di

messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagine diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

2.2 Per la loro collocazione all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste dal regolamento. L'installazione provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dal sindaco: L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione della occupazione del suolo pubblico utilizzato per le strutture predette ed è autorizzata da Sindaco. L'installazione permanente può essere autorizzata all'interno ed all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Per la collocazione dei cartelli all'interno dei centri abitati l'Autorizzazione può essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

2.3. All'interno dei centri storici, l'installazione di cartelli può essere, autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione dei lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente può essere autorizzata, a condizione che non si determinino contrasti per le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente.

2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal regolamento.

Classe 3 Striscioni, locandine, standardi

3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.

3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La località richiesta per la loro installazione viene verificata dal servizio affissioni e pubblicità sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici o monumenti di cui al regolamento.

3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal regolamento i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli standardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle località, zone ed edifici in tali norme previsti.

3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli standardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte.

3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, stendardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel regolamento.

3.6. Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'ufficio del periodo di esposizione.

Classe 4 Segno orizzontale reclamistico

4.1. È considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

4.2. La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio ambientale, di cui al regolamento.

4.3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al paragrafo 4.1., che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

4.4. Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al paragrafo 4.1., deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

Classe 5 Pannelli luminosi

5.1. Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la viabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari.

5.2. Nei centri abitati l'installazione permanente è consentita, dietro parere della Commissione Edilizia Comunale; mentre non è consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal regolamento.

5.3. Nei centri storici l'installazione dei mezzi predetti può essere consentita, in via temporanea e per motivate finalità.

5.4. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

Classe 6 Impianto di pubblicità o propaganda

6.1. È qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei luoghi indicati, mentre non è consentita sugli edifici di cui al regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.

6.3. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti può essere consentita, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

6.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate nel regolamento, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 2.4.

NORME TRANSITORIE

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, sono disattese tutte le norme del presente piano che si pongono in contrasto con il vigente Regolamento Edilizio Comunale, e conseguentemente là dove il presente Piano Generale degli Impianti prevede il rilascio di Autorizzazione per la collocazione di alcune tipologie di impianti pubblicitari, si provvederà a mezzo di Concessioni Edilizie così come previsto dall'attuale Regolamento Edilizio Comunale.

Parte II
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I
Superficie complessiva ripartizione

Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti predetti dovrà essere in conformità all'art. 18 terzo comma del D. legs. 15 novembre 1993 n° 507, non inferiore a 160 mq.

Non meno del 40% di tale superficie sarà destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica.

Capo II
Tipologie degli impianti esistenti
dimensione localizzazione

X
Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al regolamento:

- 1) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- 2) standardi porta manifesti;
- 3) portes per l'affissione di manifesti;
- 4) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali, in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- 5) superfici adeguatamente predisposte e delimitate e ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
- 6) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici e per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari previste dal regolamento comunale.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui al regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.legs. 30 aprile 1992, n° 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

NORME di ATTUAZIONE

1) Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche autorizzati anteriormente ad essa.

2) I mezzi pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui al regolamento comunale devono essere adeguati o se non compatibili rimossi entro i sei mesi dall'entrata in vigore del piano.

3) Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale.

4. Le insegne i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non classificati "storici" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove non sia concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui al regolamento comunale.

5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e dal regolamento comunale.

6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse. Per gli impianti destinati alle affissioni di natura economica effettuate direttamente da soggetti privati può essere autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua costruzione, in proprietà al comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dalla tariffa comunale.

7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale.

+